



COMUNE DI NARCAO

PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA

UFFICIO SERVIZIO SOCIALE

BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI PER IL SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE DI CUI ALLA LEGGE N. 431/98, ART. 11. ANNUALITA' 2020 MENSILITA' GENNAIO-APRILE.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE SOCIALE RENDE NOTO

Che ai sensi dell'art. 11 della Legge del 09.12.1998, n. 431, che istituisce il Fondo nazionale per il sostegno dell'accesso delle abitazioni in locazione, del Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici del 7 giugno 1999 della Deliberazione della Giunta Regionale n. 20/1 del 17.04.2020 e della Determinazione RAS n. 593/11278 del 21/04/2020, e indetto il bando per l'individuazione dei beneficiari dei contributi di integrazione dei canoni di locazione.

Le domande dovranno essere presentate a pena di esclusione entro e non oltre il 29/05/2020 all'Ufficio Protocollo del Comune, preferibilmente mezzo email protocollo@pec.comune.narcao.ci.it – ufficio.protocollo@comune.narcao.ci.it;

Le domande daranno titolo a concorrere all'assegnazione del contributo relativo alle mensilità Gennaio – Aprile dell'anno 2020.

Art. 1

Destinatari e requisiti per l'ammissione al concorso

Possono presentare domanda i cittadini che alla data di pubblicazione del bando abbiano i seguenti requisiti:

- Titolarità di un contratto di locazione di un alloggio adibito ad abitazione principale corrispondente alla residenza anagrafica del richiedente nel territorio comunale di Narcao.
- Titolarità di un contratto di locazione ad uso residenziale delle unità immobiliari di proprietà pubblica, destinate alla locazione permanente del programma "20.000 abitazioni in affitto", di cui al Decreto del Ministero delle infrastrutture n. 2523 del 27.12.2001, site nel Comune di residenza e occupate a titolo di abitazione principale.
- Possesso di un contratto di locazione regolarmente registrato o depositato presso l'Ufficio del Registro competente per la registrazione.
- Permanere per tutto il periodo al quale si riferisce il contributo eventualmente ottenuto. In caso di interruzione della locazione, il contributo riferito al periodo eventualmente non ancora maturato costituisce economia da utilizzare nell'anno successivo.
- Possesso di un regolare titolo di soggiorno (solo per gli immigrati extracomunitari).

Requisiti di carattere economico

Fascia A

a) ISEE (Indicatore della situazione economica equivalente) del nucleo familiare uguale o inferiore alla somma di due pensioni minime INPS (€ 13.392,00), rispetto al quale l'incidenza sul valore ISEE del canone annuo corrisposto è superiore al 14%; l'ammontare di contributo per ciascun richiedente è destinato a ridurre sino al 14% l'incidenza del canone sul valore ISEE e non può essere superiore a € 3.098,74.

Fascia B

b) ISEE (Indicatore della situazione economica equivalente) del nucleo familiare uguale o inferiore al limite di reddito previsto per l'accesso all'edilizia sovvenzionata, pari a € 14.162,00, rispetto al quale l'incidenza sul valore ISEE del canone annuo corrisposto è superiore al 24%.

L'ammontare del contributo non può essere superiore a € 2.320,00.

Sono esclusi dai benefici

- I titolari di contratti di locazione di unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A9;
- I nuclei familiari nei quali anche uno solo dei componenti risulti titolare del diritto di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, ai sensi dell'art. 2 della L. R. n. 13/89, sito in qualsiasi località del territorio nazionale;
- I nuclei familiari che abbiano in essere un contratto di locazione stipulato tra parenti ed affini entro il secondo grado, o tra coniugi non separati legalmente;

Art. 2 **Nucleo familiare**

Ai fini del presente bando, si considera nucleo familiare quello del richiedente, così come risulta composto anagraficamente alla data di pubblicazione del presente bando, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 30.05.1989, n. 223 e ss.mm.ii. apportate dal D.P.C.M. n. 242/2001

Art. 3 **Richiesta di partecipazione e documentazione da allegare**

Al fine di poter partecipare al presente bando i richiedenti dovranno produrre l'istanza di partecipazione nel seguente modo:

- utilizzando il modulo di domanda predisposto dall'Ufficio Servizi Sociali, presentando in allegato copia della documentazione richiesta o dichiarando il possesso dei requisiti mediante autocertificazione;

L'istanza di partecipazione dovrà essere compilata in ogni sua parte.

I requisiti e le condizioni per la partecipazione al presente bando sono attestabili mediante dichiarazioni sostitutive ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000;

All'istanza di partecipazione dovranno essere allegati i seguenti documenti:

- 1) Copia del contratto di locazione dell'immobile regolarmente registrato (se non già presentato nelle annualità precedenti o se modificato);
- 2) Copia della ricevuta di versamento dell'Imposta annuale di registrazione relativa all'ultimo anno;
- 3) Copia del certificato storico di residenza da almeno dieci anni nel territorio nazionale ovvero da almeno cinque anni nella medesima Regione (solo per gli immigrati extracomunitari);
- 4) Copia del modello ISEE in corso di validità (se non già presentato per altre misure);
- 4) Copia di un valido documento di identità del richiedente.

Art. 4 **Predisposizione degli elenchi dei beneficiari**

L'Ufficio procederà all'istruttoria delle domande pervenute verificando il possesso dei requisiti minimi per poter partecipare.

Inoltre procederà alla predisposizione di due elenchi di beneficiari, uno per coloro che rientrano nella fascia A) e uno per coloro che rientrano nella fascia B).

Art. 5 **Formazione e pubblicazione degli elenchi degli ammessi e degli esclusi**

Gli elenchi degli ammessi verrà approvato con determinazione del Responsabile del Servizio Sociale e verrà pubblicato all'Albo Pretorio del Comune per 10 giorni consecutivi entro i quali si potranno presentare eventuali ricorsi.

Art. 6 **Determinazione della misura dei contributi**

Al fine di individuare gli aventi diritto e rilevare il fabbisogno comunale delle risorse finanziarie, il Comune applica i criteri di cui alla su citata direttiva regionale.

Ai sensi dell'art. 2 del D.M. LL.PP. del 07.06.1999 i Comuni fissano l'entità dei contributi, nel rispetto dei limiti massimi indicati nel precedente art. 1.

L'ammontare del contributo non può eccedere la differenza tra il canone annuo effettivo, al netto degli oneri accessori, ed il canone considerato sopportabile in relazione alla situazione reddituale del beneficiario.

• **Esempio di calcolo dell'ammontare massimo di contributo Fascia A):**

ISEE = € 10.000,00

Canone annuo effettivo = € 3.600,00

Canone sopportabile = € 10.000,00 x 14% = € 1.400,00

Ammontare massimo del contributo = € 3.600,00 - € 1.400,00 = € 2.200,00 < € 3.098,74

• **Esempio di calcolo dell'ammontare massimo di contributo Fascia B):**

ISEE = € 14.000,00

Canone annuo effettivo = € 5.880,00

Canone sopportabile = € 14.000,00 x 24% = € 3.360,00

Ammontare massimo del contributo = € 5.880,00 - € 3.360,00 = € 2.520,00 > € 2.320,00, contributo concedibile = € 2.320,00.

Art. 7

Modalità di erogazione dei contributi

Il contributo in oggetto sarà erogato solo ed esclusivamente a seguito dell'assegnazione da parte dell'Assessorato Regionale competente dei fondi necessari e dal momento in cui le somme stanziare diverranno contabilmente disponibili.

Il contributo annuo (Ca), determinato sulla base del canone annuo secondo le suddette indicazioni per la Fascia A e B, dovrà essere calibrato al numero di mensilità finanziabili.

Il contributo mensile (Cm) si ottiene dividendo il contributo annuo per il numero di mesi di contratto dell'anno 2020.

Infine il contributo concedibile (Cc) si ottiene moltiplicando il contributo mensile per il numero di mesi da gennaio ad aprile per i quali sia riscontrabile la ricevuta di pagamento.

Per esempio, nel caso di un contratto d'affitto che per l'anno 2020 comprende i mesi da gennaio a novembre (undici mesi), il canone annuo sarà pari alla somma delle undici mensilità. Il contributo annuo (Ca) sarà calcolato come sopra descritto in base alla fascia reddituale A o B. Il contributo mensile (Cm) si otterrà dividendo il contributo annuo per undici.

Il contributo concedibile (Cc) è ottenuto moltiplicando il contributo mensile (Cm) per quattro, ovvero per il numero dei mesi da gennaio ad aprile (fatta salva la presentazione delle ricevute).

Se invece il contratto d'affitto per l'anno 2020 interessa i mesi da febbraio a dicembre (sempre undici), il contributo annuo (Ca) e quello mensile (Cm) risulteranno uguali all'esempio precedente, ma il contributo concedibile (Cc) sarà pari al prodotto del contributo mensile per tre ovvero i mesi di febbraio, marzo e aprile.

Per i nuclei familiari che includono ultrasessantacinquenni, disabili o nei quali sussistono analoghe situazioni di particolare debolezza sociale, il contributo da assegnare può essere incrementato fino al massimo del 25% (in tal caso il contributo da assegnare può essere superiore al limite di € 3.098,74 per la fascia A o al limite di € 2320 per la fascia B) o, in alternativa, in relazione al possesso dei requisiti per beneficiare dei contributi, i limiti di reddito possono essere innalzati fino ad un massimo del 25%.

Nel caso in cui la Regione assegni un fondo inferiore al fabbisogno rilevato, il Comune si riserva di applicare le riduzioni, prevedendo la ripartizione del fondo proporzionalmente tra gli aventi diritto.

L'erogazione del contributo annuale è subordinata alla presentazione della copia conforme all'originale delle ricevute di pagamento (corredate dall'apposito bollo) del canone di locazione.

Art. 8

Modalità e termini di presentazione delle domande

I moduli di domanda per la partecipazione al concorso sono disponibili presso l'ingresso del Comune e sul sito istituzionale dell'ente. Le domande debitamente compilate e sottoscritte dovranno essere corredate da tutta la necessaria documentazione e dovranno essere presentate preferibilmente a mezzo email protocollo@pec.comune.narcao.ci.it – ufficio.protocollo@comune.narcao.ci.it entro e non oltre il 29.05.2020.

Art. 9

Controlli e sanzioni

Ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000 spetta all'Amministrazione Comunale procedere ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive.

L'Amministrazione si riserva di accertare la veridicità della situazione familiare dichiarata, riservandosi di confrontare i dati reddituali e patrimoniali, dichiarati dai soggetti ammessi alle prestazioni, con i dati in possesso del sistema informativo del Ministero delle Finanze.

L'Amministrazione Comunale agirà per il recupero delle somme e per ogni altro adempimento conseguente alla non veridicità dei dati dichiarati.

Ferme restando le sanzioni penali, previste dall'art. 76 del D. P. R. n. 445/2000, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva, il dichiarante decade dai benefici e, pertanto, verrà escluso dalla graduatoria.

Narcao, li 24.04.2020

Il Responsabile del Servizio Sociale
F.to Dott.ssa Emmi Frau